

ASSOCIAZIONE WWF SIENA

STATUTO

===

TITOLO I – DENOMINAZIONE, STATUTO, PRINCIPI E SCOPI

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE WWF SIENA, con sede a Monteriggioni (SI) in Via del Pozzo, 134. L'Associazione è democratica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà, come meglio specificato all'Art.3 del presente Statuto, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266/91, della legge regionale della Toscana n. 28/93 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per la disciplina degli aspetti più particolari, l'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo Statuto è interpretato secondo le regole previste per l'interpretazione dei

contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile.

Art. 3 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza finalità di lucro:

- a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
- b) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- c) la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- d) la formazione culturale e scientifica;
- e) l'adozione di metodi partecipativi sui temi sopraccitati;
- f) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- g) ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente;
- h) gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- i) consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
- j) tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- k) proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare

le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti etc. coerenti con le finalità qui espresse;

- l) attività di formazione e di educazione finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
- m) formazione personale e professionale anche rivolta ai docenti;
- n) promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell'ambiente.

Il tutto ispirandosi e rispettando i principi fondamentali, gli scopi e le linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF Italia e dalla Sezione Regionale del WWF Toscana.

Art. 4 – Ambito territoriale di attuazione delle finalità

L'Associazione opera nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 – Ammissione, diritti e doveri

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà, apertura e collaborazione, ispirandosi e rispettando i principi fondamentali e le linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF Italia e dalla Sezione Regionale del WWF Toscana. Possono far parte dell'Associazione solo coloro che sono già iscritti come soci al WWF Italia

Gli Associati devono essere, al contempo, iscritti al WWF Italia ONLUS in qualità di soci.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione. Hanno diritto di essere informati sulle attività della stessa e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Gli Associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge. Gli Associati

devono comportarsi con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

La quota Associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 – Esclusioni e perdita della qualità di Associato

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione stessa secondo la procedura stabilita dal presente Statuto.

La perdita della qualità di Associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi dovuti ad alcun titolo.

La qualifica di socio si perde per:

1. rinuncia volontaria da comunicarsi al Presidente;
2. decesso o perdita della capacità di agire;
3. mancato pagamento della quota sociale o mancata iscrizione al WWF Italia ONLUS;
4. dimissioni;
5. espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali o materiali arrecati all'Associazione e, comunque, in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione; inosservanza dei presupposti espressi nell'Art. 5.

Art. 7 – Procedimento di espulsione

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea utile dei soci con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 8 – Altre disposizioni

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Organi

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Tesoriere.

Qualora lo ritenesse necessario, l'Assemblea può istituire anche un Revisore o un Collegio di Revisori dei conti. Ove istituito, il Collegio dei Revisori dei conti deve essere composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato dal Presidente e da due supplenti, eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'Assemblea dei soci, e durano in carica tre anni. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito tranne, eventualmente, quella di revisore dei conti.

CAPO I – L'ASSEMBLEA

Art. 10 – Composizione e convocazione

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con l'iscrizione ed è presieduta da un Presidente nominato dagli Associati. Si riunisce almeno una volta l'anno, per convocazione da parte del Presidente o su richiesta dei due terzi degli Associati. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare almeno dieci giorni prima. La convocazione può

avvenire mediante lettera, nonché per mezzo di telefax, telegramma o posta elettronica.

Art. 11 – Deliberazioni e verbale

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun Associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione dei casi indicati specificamente nello Statuto o dalla legge.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità o l'approvazione del bilancio. Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione e ciascun Associato ha il diritto di consultarlo e di trarne copia.

Art. 12 – Competenze

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

1. nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
2. approvazione del bilancio, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
3. redazione, modifica, revoca di eventuali regolamenti interni;

4. definizione degli indirizzi generali delle attività;
5. deliberazione di scioglimento dell'Associazione;
6. deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato;
7. determinazione delle quote associative.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 6 membri, incluso il Presidente, eletti tra i componenti dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di due o più consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza, così come previsto dal successivo Art. 18.

Art. 14 – Competenze

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto sia di ordinaria amministrazione e non sia per legge o per Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. formulare programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il bilancio annuale;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
5. deliberare circa l'ammissione dei soci;
6. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
7. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 15 – Nomina e durata

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo, ed il suo incarico non può protrarsi oltre i due mandati consecutivi. L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il

Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi. Ove il Presidente non provveda, l'Assemblea dovrà essere convocata da almeno la metà degli Associati.

Art. 16 – Rappresentanza e funzioni

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa. Presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e controlla che sia custodito presso la sede dell'Associazione e che i soci possano consultarlo. Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo, per quanto gli compete.

CAPO IV – IL TESORIERE

Art. 17 – Nomina e funzioni

Alla prima riunione utile dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, un tesoriere. È compito del tesoriere tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'Associazione, mantenendo il bilancio con la relativa relazione contabile.

CAPO IV – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 18 – Incompatibilità e conflitto di interessi

Non può candidarsi né rivestire cariche all'interno dell'associazione di cui all'art. 9 il socio che:

1. ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
2. sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
3. intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione di volontariato o dal WWF Italia o da altre società, enti, strutture professionali che collaborano con le suddette Associazioni a titolo oneroso, compresa la Fondazione WWF Italia, o che sono collegate o controllate dalle stesse;
4. svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione di volontariato;
5. ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella fondazione WWF Italia, o in altre società o enti collegati o controllati dall'Associazione di volontariato o dal WWF Italia o dalla predetta Fondazione.

TITOLO IV - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 – Patrimonio

Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:

1. beni mobili ed immobili;
2. contributi e quote Associative;
3. donazioni;
4. ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 266/1991 ad eccezione dei lasciti testamentari come pure ad eccezione di qualsiasi altra disposizione relativa a beni provenienti da negozi mortis causa;

I beni immobili o mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I suddetti beni, fatte salve le eccezioni di cui al precedente punto 4., nonché quelli mobili che si trovano nella sede dell'Associazione, sono collocati nell'inventario, che è depositato presso la stessa sede e che può essere consultato dagli Associati.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione di volontariato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 20 – Contributi, erogazioni, proventi derivanti da attività marginali

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota Associativa dei soci, stabiliti dall'Assemblea. I contributi straordinari sono elargiti dai soci o da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione. Le elargizioni liberali in denaro e le donazioni devono essere utilizzate in

armonia con le finalità statutarie e destinate esclusivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo i principi dettati dalla L.266/91. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Art. 21 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti al WWF Italia ONLUS.

Art. 22 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le donazioni, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio coincide con l'anno solare, l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente che deve contenere informazioni sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 23 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è conservata, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Il Presidente sottoscrive le convenzioni.

Art. 24 – Dipendenti e Collaboratori Autonomi

L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti previsti dalla L.266/1991. I rapporti con i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

Art. 25 – Responsabilità

Gli Associati sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO V - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei

soci, con la maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto al WWF Italia ONLUS.

TITOLO VI – NORME RESIDUALI

Art. 27 – Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato il giorno 11 Aprile 2012

Il Presidente
